

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/CDN **(2013/2014)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza del dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA, e del Signor Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra si è riunita il giorno 19 settembre 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Capoterra 2000) E DELLA SOCIETA' ASD CAPOTERRA 2000 (nota n. 8333/1027/AM/pp del 17.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Mariano Marras, Presidente e Legale Rappresentante della Società A.S.D. Capoterra 2000, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n.10 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della dichiarazione di responsabilità relativa all'impianto di gioco (punto A 10 del CU).
- 2) la Società ASD Capoterra 2000, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Mariano Marras l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società ASD Capoterra 2000 l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione osserva quanto segue:

dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società ASD Capoterra 2000 si è resa inadempiente del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00) per il deposito della dichiarazione di responsabilità relativa all'impianto di gioco (punto A 10 del CU);

Atteso che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito

dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Mariano Marras, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società A.S.D. Capoterra 2000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mariano Marras l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società ASD Capoterra 2000 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIMONE MORETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Terranuovese) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL TERRANUOVESE (nota n. 8419/1034/AM/pp del 18.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 18 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Riga, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Futsal Terranuovese per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Simone Moretti, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
considerato che i deferiti hanno trasmesso una memoria difensiva, sostenendo di aver trasmesso a mezzo fax, nei termini di cui al richiamato C.U., tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al Campionato, ivi compresa la fidejussione bancaria;
rilevato che il rapporto di detta trasmissione, prodotto da deferiti, riporta come data di invio il 13.07.2012, h.13.22.00, il che prova che l'adempimento in scrutinio fu effettuato il giorno dopo la scadenza del 12.07.2012, fissata nel C.U. 878/2012;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Simone Moretti l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Futsal Terranuovese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(447) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO GERMANETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra) E DELLA SOCIETA' ASD BRA (nota n. 8418/1033/AM/pp del 18.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 878 / 6 giugno 2012 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, Stagione sportiva 2012 / 2013.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5 la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B, unita ad una serie di documenti, elencati al punto A nn. da 2 a 12, B n. 1 e C da n. 1) a n. 5) di siffatto elenco.

L'inosservanza del suddetto termine, ove riferito al deposito della domanda di iscrizione, avrebbe comportato la decadenza della domanda stessa, mentre la medesima inosservanza, ove riferita ad uno soltanto degli adempimenti di cui ai nn. 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), avrebbe costituito illecito disciplinare e sarebbe stato sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l'ammenda di € 500,00 per ciascuna inosservanza.

Veniva altresì previsto per le Società promosse dai campionati regionali l'ulteriore deposito, da effettuarsi anch'esso entro il termine del 12 luglio 2012, della comunicazione del Comitato di appartenenza in merito alla inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, FIGC, LND, Leghe e Comitati Regionali della LND, sotto comminatoria, in caso di mancato rispetto del termine, dell'applicazione dell'ammenda di € 500,00 per ciascuna inosservanza in seguito al deferimento della Procura Federale

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 27 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione sopra indicata, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 27 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Veniva altresì stabilito che le Società promosse dai Campionati regionali avrebbe dovuto depositare entro il 12 luglio 2012, oltre a quando già previsto a Punto A, la comunicazione del competente Comitato entro il 12 luglio 2012

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 23 luglio 2012, doveva notificare la Società e per conoscenza la LND e la Divisione Calcio a 5 sull'esito della istruttoria limitata alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 27 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della

domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Bra non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la documentazione afferente la fideiussione di cui al Punto A/4 del CU n. 878 / 6.6.2012, sicchè la Procura Federale, con atto datato 18 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giacomo Germanetti, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bra e la stessa Società ASD Bra per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A/6 pag. 9 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il termine del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito della fidejussione; la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Giacomo Germanetti la inibizione di gg. 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 500,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Giacomo Germanetti, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bra l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Bra l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(448) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DE LUCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Centro Sociale Giovanile) E DELLA SOCIETA' ASD CENTRO SOCIALE GIOVANILE (nota n. 8416/1029/AM/pp del 18.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 878 / 6 giugno 2012 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, Stagione sportiva 2012 / 2013.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5 la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B, unita ad una serie di documenti, elencati al punto A nn. da 2 a 12, B n. 1 e C da n. 1) a n. 5) di siffatto elenco.

L'inosservanza del suddetto termine, ove riferito al deposito della domanda di iscrizione, avrebbe comportato la decadenza della domanda stessa, mentre la medesima inosservanza, ove riferita ad uno soltanto degli adempimenti di cui ai nn. 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), avrebbe costituito illecito disciplinare e sarebbe stato sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascuna inosservanza.

Veniva altresì previsto per le Società promosse dai campionati regionali l'ulteriore deposito, da effettuarsi anch'esso entro il termine del 12 luglio 2012, della comunicazione del Comitato di appartenenza in merito alla inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, FIGC, LND, Leghe e Comitati Regionali della LND, sotto comminatoria, in caso di mancato rispetto del termine, dell'applicazione dell'ammenda di € 500,00 per ciascuna inosservanza in seguito al deferimento della Procura Federale

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 27 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione sopra indicata, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 27 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Veniva altresì stabilito che le Società promosse dai Campionati regionali avrebbe dovuto depositare entro il 12 luglio 2012, oltre a quando già previsto a Punto A, la comunicazione del competente Comitato entro il 12 luglio 2012

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 23 luglio 2012, doveva notificare la Società e per conoscenza la LND e la Divisione Calcio a 5 sull'esito della istruttoria limitata alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 27 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della

domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Centro Sociale Giovanile non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 la documentazione afferente la fideiussione di cui al Punto A/4 del CU n. 878 / 6.6.2012, sicchè la Procura Federale, con atto datato 18 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Domenico De Luca, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Centro Sociale Giovanile e la stessa Società ASD Centro Sociale Giovanile per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A/6 pag. 9 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il termine del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito della fidejussione; la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Domenico De Luca la inibizione di gg. 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 500,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Domenico De Luca, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Centro Sociale Giovanile l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Centro Sociale Giovanile l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORDANO SANDONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Bologna) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL BOLOGNA (nota n. 8423/1037/AM/pp del 18.6.2013).

Il Comunicato Ufficiale n. 878 / 6 giugno 2012 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, Stagione sportiva 2012 / 2013.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2012 dovevano depositare anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5 la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B, unita ad una serie di documenti, elencati al punto A nn. da 2 a 12, B n. 1 e C da n. 1) a n. 5) di siffatto elenco.

L'inosservanza del suddetto termine, ove riferito al deposito della domanda di iscrizione, avrebbe comportato la decadenza della domanda stessa, mentre la medesima inosservanza, ove riferita ad uno soltanto degli adempimenti di cui ai nn. 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), avrebbe costituito illecito disciplinare e sarebbe stato sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D., con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascuna inosservanza.

Veniva altresì previsto per le Società promosse dai campionati regionali l'ulteriore deposito, da effettuarsi anch'esso entro il termine del 12 luglio 2012, della comunicazione del Comitato di appartenenza in merito alla inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di società, FIGC, LND, Leghe e Comitati Regionali della LND, sotto comminatoria, in caso di mancato rispetto del termine, dell'applicazione dell'ammenda di € 500,00 per ciascuna inosservanza in seguito al deferimento della Procura Federale

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 27 luglio 2012, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2012 era nel contempo perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario per la presentazione della documentazione sopra indicata, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 27 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 500,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Veniva altresì stabilito che le Società promosse dai Campionati regionali avrebbe dovuto depositare entro il 12 luglio 2012, oltre a quando già previsto a Punto A, la comunicazione del competente Comitato entro il 12 luglio 2012

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 23 luglio 2012, doveva notificare la Società e per conoscenza la LND e la Divisione Calcio a 5 sull'esito della istruttoria limitata alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 27 luglio 2012 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della

domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 26 novembre 2012 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Futsal Bologna non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2012 lo statuto vigente della Società, sicché la Procura Federale, con atto datato 18 giugno 2013, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giordano Sandoni, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Futsal Bologna e la stessa Società ASD Futsal Bologna per rispondere: il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto C/2 pag. 11 del CU n. 878 del 6 giugno 2012 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver rispettato il del 12 luglio 2012 ore 18.00 per il deposito di copia del vigente statuto sociale; la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Giordano Sandoni la inibizione di gg. 30 ed alla Società l'ammenda di € 500,00, trattandosi di inadempimento di cui al Punto C pag. 11 del C.U. 878.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2012 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 500,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riportato, nel prevedere a carico della Società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento, che è fondato su prova documentale e con esso le istanze punitive richieste, che rappresentano per il costante orientamento di questa Commissione il minimo della pena.

P.Q.M.

infligge al sig. Giordano Sandoni, nella qualità all'epoca del fatto di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Futsal Bologna l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Futsal Bologna l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(452) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO COLAPINTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA' POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 8408/1028/AM/pp del 18.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Filippo Colapinto, Presidente e Legale Rappresentante della Società Pol. Dil. Sammichele, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 6 del CU).
- 2) la Società Pol. Dil. Sammichele, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso unicamente il rappresentante della Procura Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Filippo Colapinto l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società Pol. Dil. Sammichele l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione osserva quanto segue:

dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società Pol. Dil. Sammichele si è resa inadempiente del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00) per il deposito della fidejussione (punto A 6 del CU);

Atteso che il medesimo C.U. prevede che "l'inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento", risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Filippo Colapinto, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Pol. Dil. Sammichele, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Filippo Colapinto l'inibizione per giorni 30 (trenta), nei confronti della Società Pol. Dil. Sammichele l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

(453) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO RIGA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Real Torgianese) E DELLA SOCIETA' ASD REAL TORGIANESE (nota n. 8424/1036/AM/pp del 18.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale,

rilevato che, con atto del 18 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Riga, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Real Torgianese per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n.6 del Comunicato Ufficiale n.878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Riga, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Antonio Riga l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Real Torgianese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO BARBAGALLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Acireale Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD ACIREALE CALCIO A 5 (nota n. 8474/1025pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Filippo Barbagallo, Presidente e Legale Rappresentante pro tempore all'epoca della inadempienza, della Società ASD Acireale Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 4 del Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, entro il termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00), al deposito della fidejussione (punto A 4 del CU).

2) la Società ASD Acireale Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

Nei termini assegnati i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procuratore Federale.

La Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del Signor Filippo Barbagallo l'inibizione per giorni 30.
- nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l'ammenda di euro 1.000,00.

I motivi della decisione

La Commissione osserva quanto segue:

dagli atti pervenuti alla Procura Federale in data 26.11.2012 e relativi alle irregolarità riscontrate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche in merito

alle domande di ammissione ai Campionati nazionali della Divisione Calcio a 5, esaminate nel luglio 2012 dalla Co.Vi.So.D., con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie A2 – Stagione Sportiva 2012-2013, è emerso che la Società ASD Acireale Calcio a 5 si è resa inadempiente del termine stabilito (12 luglio 2012 ore 18,00) per il deposito della fidejussione (punto A 4 del CU);

Atteso che il medesimo C.U. prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2012 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell’invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”, risulta comprovato per tabulas ed oltre ogni ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Filippo Barbagallo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Acireale Calcio a 5, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Filippo Barbagallo l’inibizione per giorni 30 (trenta) e nei confronti della Società ASD Acireale Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FICO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 8475/1026pf 12-13/AM/pp del 20.6.2013).

La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 20 giugno 2013, la Procura Federale ha deferito il Signor Giuseppe Fico, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Reggiana Calcio a 5 per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 4 del Comunicato Ufficiale n.878 del 6 giugno 2012 della Divisione Calcio a 5, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;

rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2012, ore 18,00, della fidejussione;

rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Fico, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00;

rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;

ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Giuseppe Fico l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Reggiana Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 19 settembre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete